

N. 17-2022 - Venerdì 20 Maggio 2022

In questo numero:

- BILANCI ESERCIZIO 2021: OBBLIGO DI INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
- CONTENZIOSO: PUBBLICA UDIENZA OBBLIGATORIA SE RICHIESTA DA UNA DELLE PARTI
- IVA: BENE MATERIALE DALL'ESTERO PER RIPARAZIONE
- ELUSIONE FISCALE: PAGAMENTO DELLE PARTECIPAZIONE TRAMITE DIVIDENDI
- IMPOSTA DI REGISTRO: BASE IMPONIBILE PER AREA FABBRICABILE ED EDIFICIO IN COSTRUZIONE
- RESIDENZA FISCALE ESTERA PER ESCLUDERE L'ESTEROVESTIZIONE

BILANCI ESERCIZIO 2021: OBBLIGO DI INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

In sede di redazione dei **bilanci** relativi all'esercizio **2021** è necessario considerare gli **obblighi di informativa** che la legge dispone a carico del Consiglio d'amministrazione, sia in relazione alle **deroghe** previste dalle norme di sostegno alle imprese, sia ai possibili effetti sulla **continuità aziendale**. Riguardo alle deroghe ricordiamo: - la possibilità di **sospendere gli ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali; - possibilità di **rivalutare i beni d'impresa**; - la **sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione**. Nel caso nell'esercizio precedente se ne sia fatto ricorso, è necessario riferire anche della **mancata svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante** e della **deroga sulla continuità aziendale**. Qualora sulla base della valutazione prospettica siano riscontrate significative incertezze in merito alla continuità, nella Nota integrativa dovranno essere chiaramente indicate le **informazioni attinenti ai fattori di rischio**, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come **significative** le **incertezze** esposte e le **ricadute** che possono avere sulla continuità aziendale. Sono inoltre da citare le **compensazioni di partite** (quando ammesse dalla legge), con indicazione degli importi lordi e l'assunzione di **partecipazioni** che comportano **responsabilità illimitata**. Infine, vi è l'obbligo di citare eventuali **erogazioni pubbliche**.

CONTENZIOSO: PUBBLICA UDIENZA OBBLIGATORIA SE RICHIESTA DA UNA DELLE PARTI

La Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 4406/11 del 13.12.2021) ha sancito la **nullità** di una **sentenza** resa **in camera di consiglio** dalla Commissione provinciale, pur avendo il **contribuente richiesto** espressamente la **pubblica udienza**. I giudici regionali hanno evidenziato la violazione dell'art. 27 del D.L. n. 137/2020, che riconosce espressamente il **diritto alla pubblica udienza** qualora **una delle parti ne abbia regolarmente fatta richiesta**. **Solo** nel caso di **impossibilità** ad assicurare l'udienza pubblica, la norma dispone la **trattazione scritta**, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali.

IVA: BENE MATERIALE DALL'ESTERO PER RIPARAZIONE

Il caso frequente di **entrata di beni dall'estero in riparazione**, e successiva uscita (dopo la prestazione), presenta **differenze** a seconda che il paese di provenienza sia **comunitario** o **extra UE**. Nel primo caso il bene è annotato **in carico nel registro** di cui all'art. 50, comma V, del D.L. n. 331/1993. Se invece il bene proviene da una **stato extra UE**, sotto l'aspetto IVA, l'operazione è da considerare **alla stregua di un'importazione**, con quanto consegue riguardo all'applicazione di dazi ed IVA. Secondo la sentenza comunitaria UE nella causa C-621/19, l'**IVA all'importazione non sarebbe detraibile** in tutti i casi in cui l'**importatore non dispone dei beni come proprietario** e i costi dei beni importati non esistono o non entrano nel corrispettivo dei beni o dei servizi forniti. Per ovviare a questa situazione, per i beni da restituire al proprietario extra UE dopo la riparazione, c'è la possibilità della **<reintroduzione in franchigia>**, ex art. 68, comma I, lett. d-, del D.P.R. n. 633/1972 (che esime dal pagamento dell'imposta).

ELUSIONE FISCALE: PAGAMENTO DELLE PARTECIPAZIONE TRAMITE DIVIDENDI

E' stato sottoposto all'Agenzia delle Entrate il caso di alcuni **soci <qualificati>**, che, al fine di garantire la continuità aziendale, hanno **ceduto** parte delle loro **partecipazioni ad ex dipendenti ed amministratori**, concordando il prezzo (massimo) **da corrispondersi mediante i dividendi futuri**, che la società avrebbe distribuito **per dieci anni**. Ovviamente, i dividendi sarebbero stati <girati> ai cedenti le partecipazioni dopo l'assoggettamento a ritenuta fiscale di legge. L'accordo è che, in ogni caso, **il prezzo non avrebbe superato il minore tra il prezzo definito e la sommatoria dei dividendi** (al netto di ritenuta fiscale) distribuiti ai cessionari della partecipazione in dieci anni. Secondo l'Agenzia (risposta ad interpello n. 156/2022), tale procedimento **non costituisce <abuso del diritto>**, ex art. 10-*bis* della legge n. 212/2000, in quanto i **dividendi** (peraltro tassati) costituiscono una **modalità di pagamento, a nulla rilevando che il corrispettivo** della vendita delle partecipazioni sia, di fatto, **indeterminato** e **soggetto all'alea** dell'entità (e dell'esistenza) **dei dividendi** (nei successivi dieci anni). L'Agenzia ha preliminarmente ricordato che per considerarsi **abusiva** un'operazione deve possedere, contemporaneamente, i seguenti **tre requisiti**: - realizzare un **vantaggio indebito**, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario; - essere **priva di sostanza economica**, cioè non produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali; - **conseguire**, essenzialmente **un vantaggio fiscale**.

IMPOSTA DI REGISTRO: BASE IMPONIBILE PER AREA FABBRICABILE ED EDIFICIO IN COSTRUZIONE

La Cassazione, con la sentenza n. 10025 del 29.3.2022, ha stabilito che è **illegittimo** l'avviso di rettifica e liquidazione della **maggiore imposta di registro**, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita, che sia **rettificato in <fabbricato> sulla base dei lavori in corso**, se alla data del trasferimento del bene **non vi sia prova dell'ultimazione della costruzione**. Non può quindi porsi rilievo nella mera utilizzazione edificatoria dell'area su cui insiste il fabbricato in corso di costruzione.

RESIDENZA FISCALE ESTERA PER ESCLUDERE L'ESTEROVESTIZIONE

Con la sentenza 26/1/2022, la Ctp di Macerata ha stabilito che si può escludere l'esterovestizione se la società ha un **insediamento effettivo all'estero** e ivi ha **un'attività economica**. Nel caso di specie, la Guardia di Finanza aveva emesso atti di accertamento nei confronti di una società che, secondo i verbalizzanti, aveva dichiarato di avere sede legale in Germania per fruire di una legislazione fiscale più vantaggiosa, ma che era in realtà operativa in Italia. Tuttavia, la società in esame risultava **fiscalmente residente in Germania**, dove era presente anche la **Direzione d'impresa** e dove il **legale rappresentante si recava spesso per lunghi periodi**. I giudici hanno concluso che non vi erano elementi che provassero la fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero per avere vantaggi fiscali.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	17/05/22	31/12/21	31/12/20	CAMBI	17/05/22	31/12/21	31/12/20	SPREAD	17/05/22	31/12/21	31/12/20
3 mesi	(0,35)	(0,57)	(0,54)	Euro - Usd	1,053	1,133	1,203	Btp vs BUND 10 years	195	136	108
6 mesi	(0,10)	(0,54)	(0,52)	Euro - yen	134,5	130,4	129,2				
1 anno	0,34	(0,49)	(0,50)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.